

WORKSHOP SIAS

“RELAZIONE DI RIFERIMENTO”

**La nuova indagine ambientale alla luce della
recente pubblicazione del d.m.
impianti IPPC- quando e quali indagini**

avv. Andrea Martelli

Gussago, 22 gennaio 2015



Il **D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46**, entrato in vigore l'**11 aprile 2014**, nell'attuare la direttiva 2010/75/UE ("**direttiva IED**") relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) riscrive il Titolo III-bis, Parte II del D.lgs. 152/2006 rivedendo e modificando la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (**AIA**).



La relazione di riferimento (RdR) nella normativa UE

Direttiva 2010/75/UE, considerando (24):

«al fine di assicurare che l'esercizio di un'installazione non comporti un deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee è necessario stabilire lo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee attraverso una **relazione di riferimento**. La relazione di riferimento dovrebbe essere uno strumento pratico atto a consentire, per quanto possibile, un raffronto in termini quantitativi tra lo stato del sito descritto in tale relazione e lo stato del sito al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di accertare se si è verificato un aumento significativo dell'inquinamento del suolo o delle acque sotterranee»



La RdR nella normativa italiana ("Codice dell'ambiente")

D. lgs. 46/2014:

«**relazione di riferimento**': informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata» (**art. 5, d. lgs. 152/2006**)



La RdR nella normativa italiana ("Codice dell'ambiente")

D. lgs. 46/2014:

«se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti» (**art. 29-ter, comma 1, lett. m**)



Chi deve presentare la RdR?

I gestori di un'installazione soggetta ad AIA.

I soggetti diversi dai gestori, quand'anche fosse agli stessi ascrivibile la contaminazione di un sito ove si svolgano attività soggette ad AIA, **non potranno essere chiamati a elaborare la RdR**, ma resteranno assoggettati esclusivamente agli obblighi informativi (in particolare, la comunicazione di cui all'art. 242) e di intervento imposti dalla **disciplina sulla bonifica** dei siti contaminati e da quella in materia di danno ambientale (Parte IV e VI del D.Lgs. n. 152/2006).



In quali casi è necessario presentare la RdR?

Art. 29-ter, comma 1, lett. m): il gestore deve elaborare la RdR, accludendola alla domanda di AIA, «*se l'attività comporta l'**utilizzo**, la **produzione** o lo **scarico** di sostanze pericolose e, tenuto conto della **possibilità di contaminazione** del **suolo** e delle **acque sotterranee** nel sito dell'installazione*».

N.B.:

- ✓ evitare interpretazioni eccessivamente restrittive del campo di applicazione dell'obbligo
- ✓ considerare anche gli eventi accidentali (es. normativa Seveso)
- ✓ L'autorità competente può prescriberla



In quale momento è necessario presentare la RdR?

- prima della **messa in esercizio** dell'installazione

oppure

- prima del **primo aggiornamento** dell'autorizzazione rilasciata, nel qual caso l'istanza costituisce richiesta di validazione

N.B.:

- ✓ L'autorità competente esamina la relazione, disponendo nell'autorizzazione (o nell'atto di aggiornamento) ulteriori e specifici approfondimenti, ove lo ritenga necessario ai fini della validazione



RdR vs. bonifica siti contaminati

Disciplina in materia di bonifiche (Titolo V, Parte IV, D.Lgs. 152/2006):

- al **verificarsi di un evento** potenzialmente in grado di contaminare il sito o alla **scoperta** di una **contaminazione storica**:
- «*sito*» = comprende anche il sottosuolo e i materiali di riporto, nonché le strutture edilizie e impiantistiche
- nelle ore immediatamente successive alla scoperta, eventuale esecuzione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza (se la situazione è suscettibile di aggravamento)
- comunicazione agli enti preposti
- specifici documenti tecnici (piano di caratterizzazione, eventuale analisi di rischio sito specifica e progetto di bonifica)
- esecuzione degli interventi approvati dalle autorità competenti;

N.B.: Totale mancanza di coordinamento terminologico / procedurale / tecnico



Ulteriori implicazioni della RdR

Quali possibili ricadute sul piano legale?

(es. compravendite / due diligence,
assicurazioni RC inquinamento, ecc.)



DM 272/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del medesimo decreto.

2. Le installazioni collocate interamente in mare, per propria natura, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto non essendo in alcun caso soggette agli obblighi di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Per le attività elencate nell'**allegato XII** [*AIA statale*] alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente decreto stabilisce inoltre la **tempistica** per la presentazione della relazione di riferimento.



DM 272/2014

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, e fatte salve le ulteriori definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti definizioni:

- a) aree verdi: aree in cui è stata **esclusa** la pregressa presenza di attività che hanno gestito sostanze pericolose pertinenti;
- b) brownfields: sito interessato da attività pregresse suscettibili di determinare la **presenza** di sostanze pericolose pertinenti nel suolo o nelle acque sotterranee ad esse associate;
- c) centri di pericolo: le zone in cui, sulla base della struttura dell'installazione, vi è una **elevata probabilità di contaminazione** del suolo o delle acque sotterranee, ad esempio per la presenza di elevate quantità di sostanze pertinenti, o elevata probabilità di eventi accidentali, o emissioni fuggitive di sostanze pericolose pertinenti (parco serbatoi, aree stoccaggio **rifiuti**, aree attraversate da condotte interrate, ecc.).




DM 272/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento

Articolo 3 - Obbligo di presentare la relazione di riferimento

1. I gestori degli impianti elencati nell'allegato XII [AIA statale] alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale, **presentano** all'Autorità competente la relazione di riferimento.
2. *Esclusi i casi in cui la relazione di riferimento è dovuta* ai sensi del comma 1, nel caso di attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore esegue la **procedura** di cui all'**allegato 1** del presente decreto, per **verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione** all'Autorità competente della relazione di riferimento, presentandone gli esiti all'Autorità competente.
3. Se la procedura di cui al comma 2 indica l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore **presenta** tale relazione all'Autorità competente.

Allegato 1 - Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento





DM 272/2014

Articolo 4 - Tempistica per la presentazione della relazione di riferimento da parte delle installazioni sottoposte ad AIA **in sede statale**

1. I gestori in possesso di AIA **statale** al momento dell'entrata in vigore del presente decreto presentano all'Autorità competente la relazione di riferimento **entro dodici mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto, ove soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1 o 3.
2. I gestori in possesso di AIA **statale** al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, tenuti ad effettuare la procedura di cui all'articolo 3, comma 2, comunicano all'Autorità competente gli esiti di tale procedura, **entro tre mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel caso di installazioni non ancora in possesso di AIA al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, la domanda di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006, contiene la relazione di riferimento o gli esiti negativi della procedura di cui all'articolo 3, comma 2.
4. Nel caso in cui l'istanza di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006, prospetta **modifiche rilevanti** ai fini degli obblighi connessi alla relazione di riferimento, essa contiene o gli esiti negativi della procedura di cui all'articolo 3, comma 2, o la relazione di riferimento, o un aggiornamento della precedente relazione di riferimento.
5. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, all'atto della presentazione della relazione di riferimento o del suo aggiornamento è dovuto il versamento della specifica **tariffa istruttoria** corrispondente alla verifica del rispetto della disciplina in materia di ripristino ambientale (C_{RA}), individuata negli allegati 1 (punto 5) e 2 (punto 5) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008.



Quando è «entrato in vigore» il DM 272/2014?

- il D.M. 272/2014 è “apparso”, probabilmente il **17 novembre 2014**, sul sito web istituzionale del MATTM (significativamente, nella sezione «*Riferimenti normativi*» del “portale AIA” del sito);
- il testo del decreto non contiene alcuna indicazione espressa né sulla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale né sulla tempistica della sua entrata in vigore;
- sulla Gazzetta Ufficiale del **7 gennaio 2015** è stato pubblicato il seguente **comunicato**: «Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 0000272 del 13 novembre 2014, in attuazione dell’art. 29 -sexies , comma 9 -sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’art. 5, comma 1, lettera v -bis), del medesimo decreto. Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e <http://aia.minambiente.it>»



DM 272/2014

Articolo 5 - Contenuti minimi della relazione di riferimento

1. Fatto salvo quanto indicato nella **comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01**, [...] recante "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali", la relazione di riferimento contiene almeno le informazioni di cui all'**allegato 2** del presente decreto.

2. Le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee relative alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, ove non già disponibili in applicazione di altra normativa, **sono acquisite**, valutate ed elaborate conformemente alle indicazioni delle linee guida della Commissione europea di cui alla comunicazione 2014/C 136/01 e alle indicazioni generali di cui all'allegato 3 del presente decreto.

3. Per le attività di cui alla categoria 5.4 [**Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti**], dell'allegato VIII alla parte seconda del d. lgs. 152/2006, come da indicazioni delle linee guida della Commissione europea di cui alla comunicazione 2014/C 136/01, gli elementi utili per la redazione della relazione di riferimento, ove dovuta, sono quelli specificati nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e conseguentemente per tali attività non trovano applicazione i commi 1 e 2.



CHILOSI  MARTELLI
Studio Legale Associato

MILANO | ROMA | VERONA | BOLOGNA

andrea.martelli@chilosimartelli.com



Regime transitorio D. lgs. 46/2014

Cosa s'intende per installazione esistente? (art. 5, comma i-*quinquies* come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.lgs. 46/2014

- "installazione esistente": ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte seconda una installazione che, al **6 gennaio 2013**, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il **6 gennaio 2014**.

CHI	COSA	QUANDO
Le installazioni esistenti già soggette ad AIA, ai sensi della precedente disciplina	Il procedimento di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'AIA, se in corso alla data del 7 gennaio 2013, rimane soggetto alla previgente disciplina	Il procedimento dev'essere concluso entro il 25 giugno 2014
Le installazioni esistenti soggette ad AIA, ai sensi della nuova disciplina	Presentazione istanza per il primo rilascio dell'AIA	Entro il 7 settembre 2014
	Conclusione procedimento per il primo rilascio dell'AIA	Entro il 7 luglio 2015
	Le installazioni continuano l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.	Non oltre il 7 luglio 2015



- «Economia circolare» e utilizzo di rifiuti presso gli impianti industriali: le nuove opportunità offerte dalla legge di conversione del decreto «competitività» (legge 116/2014)




Comunicazione Commissione europea 2 luglio 2014 **«verso un'economia circolare: programma per** **un'Europa a zero rifiuti»**

«Nei sistemi di economia circolare i prodotti mantengono il loro valore aggiunto il più a lungo possibile e non ci sono rifiuti. Quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, le risorse restano all'interno del sistema economico, in modo da poter essere riutilizzate più volte a fini produttivi e creare così nuovo valore.»

«In una logica di economia circolare, i prodotti sono progettati in modo da prevederne fin dall'inizio la destinazione una volta che diventano rifiuti e l'innovazione è al centro di tutta la catena di valore, invece di cercare le soluzioni praticabili alla fine del ciclo di vita.»

Ciò, in contrapposizione ad un'economia «lineare» del «prendi, produci, usa e getta», fondata «sul presupposto che le risorse sono abbondanti, disponibili, accessibili ed eliminabili a basso costo. È opinione sempre più diffusa che questo modello compromette la competitività dell'Europa»

Comunicazione Commissione europea 2 luglio 2014
«verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti»





La nuova procedura semplificata per le installazioni soggette ad AIA

La legge n. 116/2014, di conversione del d.l. 91/2014, al dichiarato scopo di favorire la c.d. «economia circolare» consente di **utilizzare i rifiuti appartenenti alla «lista verde»** di cui al reg. 1013/2006/CE **nelle installazioni soggette ad AIA**, a condizione che siano **rispettate le BAT** e che venga presentata **45** giorni prima una **comunicazione**.

Il nuovo regime potrà giovare alle installazioni in cui l'AIA **non sostituisca le autorizzazioni di cui agli artt.208** (smaltimento e recupero rifiuti in regime «ordinario») **e 216** (regime «semplificato»)



La nuova procedura semplificata per le installazioni soggette ad AIA

Cosa si intende per «utilizzo» dei rifiuti?

- L'art. 183 parla di «riutilizzo», ma in riferimento a «qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che **non sono rifiuti** sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti»
- Potrebbe coincidere con la definizione di «trattamento» di cui all'art. 183, comma 1, lett. s): «operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento»
 - Operazione di «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di **permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati** per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale»



La nuova procedura semplificata per le installazioni soggette ad AIA

Come deve essere interpretato il riferimento alle BAT?

- Deve essere inteso come riferito al «documento di riferimento sulle BAT o «BREF»: documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE» (art. 5, comma 1, l-ter.1);
- Sarebbe stato opportuno menzionare anche le *«conclusioni sulle BAT»*;
- In assenza di indicazioni chiare da parte del pertinente «documento di riferimento sulle BAT o «BREF», l'utilizzo dei rifiuti secondo il nuovo regime semplificato parrebbe, a rigore, precluso
- Qualche **esempio** da alcune BAT di settore (ferro-acciaio, carta-cartone)



La nuova procedura semplificata per le installazioni soggette ad AIA

Chi deve presentare la comunicazione preventiva?

- Unicamente il soggetto gestore dell'installazione soggetta ad AIA; non il conferitore (produttore o detentore) del rifiuto, che non è però esonerato dal verificare che la comunicazione sia stata presentata e che siano decorsi 45 giorni;
- Decorsi 45 giorni scatta il «silenzio-assenso» che consente al gestore di «utilizzare» il rifiuto in questione;
- La comunicazione non sostituisce gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti e al FIR.



La nuova procedura semplificata per le installazioni soggette ad AIA

La nuova procedura semplificata non sembra rispettare la Direttiva 2008/98/CE, art. 25, la quale impone allo Stato che intenda introdurre **deroghe** all'obbligo di autorizzazione espressa per le operazioni di recupero di rifiuti, di stabilire :

- regole generali per i **tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga**, nonché il metodo di trattamento da utilizzare;
- relativamente ai rifiuti pericolosi, condizioni specifiche per i tipi di attività, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.



CHILOSI  MARTELLI
Studio Legale Associato

MILANO | ROMA | VERONA | BOLOGNA

andrea.martelli@chilosimartelli.com